



# CITTA' di AVIGLIANA

*Provincia di TORINO*

**ESTRATTO**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 256**

**OGGETTO: GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI MINORI.  
DETERMINAZIONI.**

L'anno **2013**, addì **2** del mese di **Dicembre** alle ore **16.30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- <b>PATRIZIO Angelo</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>MARCECA Baldassare</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>MATTIOLI Carla</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>TAVAN Enrico</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>MORRA Rossella</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>ARCHINA' Andrea</b>	<b>SI</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. SIGOT Livio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'**Area Economico Finanziaria – Settore Contabilità e Bilancio n. 657 in data 02.12.2013** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI MINORI. DETERMINAZIONI.”**;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 04.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 in data 02.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

### **DELIBERA**

Di accogliere integralmente la proposta dell'**Area Economico Finanziaria – Settore Contabilità e Bilancio** allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

### **SUCCESSIVAMENTE**

Con votazione unanime espressa in forma palese;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

~~~~~

## Area Economico Finanziaria

Alla Giunta Comunale

proposta di deliberazione n. 657

redatta dal Settore Contabilità e Bilancio

OGGETTO: GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI MINORI. DETERMINAZIONI.

Su richiesta dell'Assessore al Bilancio, Carla MATTIOLI,

Premesso che:

- in data 31 dicembre 2013 scadono i termini della proroga legittimamente concessa dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 169 in data 22 luglio 2013 per la gestione, in concessione, dei tributi minori di questo ente quali l'imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, la tassa occupazione aree e spazi pubblici e la Tarsu giornaliera;
- la proroga era ampiamente giustificata dalla confusione legislativa in materia di accertamenti e riscossioni dei tributi locali, che peraltro permane nell'attuale, ed riassumibile con la previsione del comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dall'art. 53 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, che stabilisce:

"Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.";

- l'art. 11 del D.Lgs. 23/2011 istituisce a far data dal 1/1/2014 l'imposta municipale secondaria che dovrà sostituire tutti i citati tributi minori nonché i prelievi alternativi previsti dal DLgs 446/97 quali il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
- la disciplina applicativa del nuovo tributo risulta solamente abbozzata dal citato D.Lgs. 23/2011 che ne rimanda la definizione all'apposito regolamento statale attuativo ad oggi non ancora adottato;
- peraltro l'art. 10 della legge 97/2013 (Legge Europea 2013) ha abrogato il comma 2 dell'articolo 10 della legge 448/2001 che consentiva ai Comuni di rinegoziare i contratti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta di Pubblicità estendendolo anche alla riscossione di altre entrate comunali stabilendo altresì la decadenza degli affidamenti effettuati avvalendosi di tale facoltà a decorrere dall'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, e quindi al 31 dicembre 2013;
- risulta quindi indispensabile procedere, in conformità al D.Lg.vo 15 dicembre 1997 n. 446 e al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, alla concessione remunerata ad aggio con minimo garantito del servizio pubbliche affissioni e del servizio di accertamento e riscossione anche coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- a seguito dell'esperienza derivante dall'esternalizzazione del servizio inerente la gestione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche, è stato possibile rilevarne la non economicità in particolare tenuto conto dell'impossibilità di procedere alla concessione delle procedure autorizzative alle occupazioni stesse da cui derivano altresì maggiori adempimenti da parte dei contribuenti;
- per tale tributo si ritiene quindi opportuno procedere all'esternalizzazione del solo servizio di riscossione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche giornaliera unitamente al correlato tributo sui rifiuti e alle eventuali connesse entrate, anche patrimoniali, e per quanto

esclusivamente derivante da servizi mercatali e/o da fiere commerciali/artigianali di qualsiasi natura, non convenzionati;

- con l'affidamento in concessione dei richiamati tributi al Comune deriva un beneficio sia dal punto di vista economico in quanto va ad introitare dal concessionario un provento netto annuo "certo e quantificabile" e sia dal punto di vista dell'organizzazione del personale interno all'Ente in quanto al concessionario fanno capo tutti gli oneri connessi ad una corretta e puntuale realizzazione del servizio, sollevando quindi da tale incombenze il personale comunale che potrà essere pertanto impegnato in altri compiti istituzionali altrimenti non delegabili a terzi;

- si ritiene di stabilire la durata della concessione in anni (due), eventualmente rinnovabili, con valenza giuridica dal 1° gennaio 2014 e termine il 31 dicembre 2015, con possibilità di risoluzione e/o trasformazione contrattuale a seguito dell'emanazione delle disposizioni previste dal citato D.Lgs. 23/2011;

- poiché si porrà il caso della esecuzione della concessione decorrente dopo il 1° gennaio 2014, il concessionario conserverà comunque il diritto di esigere i tributi dovuti e maturati dall'inizio dell'anno, salvo che si tratti di situazioni esaurite (ad esempio TOSAP temporanea, diritti affissioni);

*Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;*

*Visto il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507;*

*Visto il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;*

*Visto il D.Lgs. 12/4/2006, n. 163;*

*Visto il D.Lgs. 14/3/2011, n. 23;*

*Dato atto che l'adozione della presente non comporta oneri aggiuntivi a carico dei contribuenti;*

#### SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1. Di richiamare tutta quanta la premessa alla presente nel deliberato costituendone parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il capitolato di oneri allegato sub A alla presente per la concessione ad aggio con minimo garantito dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e per l'appalto di servizi inerenti la sola riscossione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche giornaliera unitamente al correlato tributo sui rifiuti e alle eventuali connesse entrate, anche patrimoniali, per quanto esclusivamente derivante da servizi mercatali e/o da fiere commerciali/artigianali di qualsiasi natura, non convenzionati;
3. di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale nella sua prima seduta utile, quanto programmato con il presente atto in merito ai nuovi termini di affidamento e gestione della riscossione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche giornaliera unitamente al correlato tributo sui rifiuti, e conseguente ritorno alla gestione in economia del tributo;
4. Di demandare comunque al responsabile del servizio tributi ogni successivo adempimento ivi compresa la determinazione a contrattare in cui andrà individuata idonea forma di gara per la concessione cui trattasi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 163/2006, autorizzandolo a procedere con l'avvio del procedimento già a far data dalla presente, subordinando la definitiva aggiudicazione per la parte relativa alla riscossione parziale della TOSAP all'effettiva autorizzazione consiliare di cui al punto 3;
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2013 / 657**

Ufficio Proponente: **Contabilità e Bilancio**

Oggetto: **GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI MINORI. DETERMINAZIONI.**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Contabilità e Bilancio)

Per la regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c.1, ed in ordine alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000, modif.to dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.L. 174/2012, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **02/12/2013**

Il Responsabile di Settore  
Rag. Vanna ROSSATO

## Visto contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **02/12/2013**

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Vanna ROSSATO



**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE  
AFFISSIONI, DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA,  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SU PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI,  
E PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TASSA GIORNALIERA PER  
L'OCCUPAZIONE OCCASIONALE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DI  
MERCATI E/O FIERE E DI OGNI ALTRA ENTRATA DERIVANTE DALL'OCCUPAZIONE  
STESSA**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il Comune di Avigliana affida in concessione, ad aggio con minimo garantito, il servizio, in tutto il territorio, delle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, e dell'accertamento e riscossione, anche coattiva, in conformità al D.Lg.vo 15 dicembre 1997 n. 446 e al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Il Comune nel contempo procede all'appalto del servizio di sola riscossione della tassa occupazione di spazi e aree pubbliche giornaliera unitamente al correlato tributo sui rifiuti e alle eventuali connesse entrate patrimoniali, per quanto esclusivamente di natura occasionale e derivante da servizi mercatali e/o da fiere commerciali/artigianali di qualsiasi natura, non convenzionati, con versamento integrale nelle casse comunali di quanto riscosso.

A seguito della concessione, il concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la gestione del servizio, nonché in tutte le facoltà e potestà collegate. Sarà inoltre tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti in relazione al personale impiegato, alle prestazioni, alle forniture, alle provviste, alle strutture, alle strumentazioni e quanto altro necessario.

I servizi sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici la cui erogazione da parte del concessionario deve avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

Tutti i servizi oggetto della concessione dovranno comunque essere svolti e disimpegnati conformemente alle leggi vigenti ed ai regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi ed esecutivi a tutti gli effetti ed applicando le tariffe regolarmente deliberate dal Comune.

**ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è di anni 2 (due) con inizio dal 1° gennaio 2014 e termine il 31 dicembre 2015. In caso di esecuzione della concessione decorrente dopo il 1° gennaio 2014 il concessionario conserverà comunque il diritto di esigere i tributi dovuti e maturati dall'inizio dell'anno, salvo che si tratti di situazioni esaurite (ad esempio TOSAP temporanea, diritti affissioni).

Alla scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto senza che occorra disdetta o preavviso di sorta.

Il concessionario ha, tuttavia, l'obbligo di continuare provvisoriamente il servizio per un anno dopo la scadenza del contratto, alle stesse condizioni, qualora gli sia richiesto formalmente dal Comune almeno un mese prima della scadenza della concessione.

Qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative che determinino l'abolizione dei tributi gestiti, il contratto di servizio potrà intendersi risolto di pieno diritto senza che l'affidatario nulla possa pretendere dal Comune. In alternativa il Comune potrà richiedere la novazione del medesimo tenendo conto del nuovo tributo sostitutivo.

La novazione potrà altresì essere richiesta nel caso in cui il Comune intenda procedere alla trasformazione del prelievo da tributario (T.O.S.A.P. - I.C.P.) a patrimoniale (C.O.S.A.P. - C.I.M.P.).

### ART. 3 – MODALITA' RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE-

La gara viene esperita mediante procedura negoziata ex art. 30 del dlgs 163/2006.

La gestione dei servizi viene remunerata ad aggio ed è previsto un minimo garantito a favore del Comune, entrambi comprensivi di ogni altro onere.

Come importo base della gara di appalto il Comune stabilisce l'aggio a favore del concessionario nella seguente misura unica per l'intero ammontare delle riscossioni: **36%** per cento.

L'aggio deve essere calcolato sui compensi lordi, **al netto delle riscossioni effettuate per conto del Comune in relazione alla tassa servizio rifiuti e ogni altra eventuale entrata connessa all'occupazione giornaliera che restano di totale competenza dello stesso**, ed è da intendersi a corrispettivo di tutti gli obblighi assunti ed a compenso di qualsiasi costo inerente l'organizzazione che il concessionario dovrà darsi.

Il concessionario dovrà, in ogni caso, garantire a favore del Comune per ogni anno di concessione e per tutta la durata della gestione, un minimo, al netto dell'aggio, di complessivi **€ 22.000,00**.

L'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere l'aumento del minimo garantito qualora rilevi un incremento del gettito annuo che giustifichi la revisione. In particolare, nel caso di variazione di tariffe superiori al 10%, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, il minimo garantito convenuto dovrà essere ragguagliato in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Nel caso in cui, invece, l'ammontare delle riscossioni non raggiunga il minimo garantito annuo per causa di contestazione di somme accertate o per modifiche legislative relative alle fattispecie impositive, il concessionario ha diritto, a seguito delle eventuali riscossioni di tali somme, di trattenerne anche negli anni successivi quanto da lui anticipato, detraendolo dall'importo eccedente il minimo garantito.

**Per quanto riguarda i diritti sulle pubbliche affissioni, le entrate relative ai diritti d'urgenza sono interamente di competenza del concessionario e su di esse non deve essere calcolato l'aggio.**

È di esclusiva spettanza del Concessionario aggiudicatario ogni spesa postale e di notifica anticipata ai fini dell'accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali oggetto del presente bando.

### ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, a garanzia dei patti contrattuali e dei conseguenti obblighi che assume nei confronti dell'Amministrazione comunale, è tenuta, prima della stipula del contratto e comunque entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione dell'appalto, a prestare apposita cauzione definitiva di importo pari al minimo garantito annuo.

Le cauzioni vengono costituite in contanti o titoli di debito pubblico o garantiti dallo Stato o con fidejussione bancaria o assicurativa.

Il Comune ha facoltà di procedere ad esecuzione sulla cauzione definitiva in caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario.

La cauzione definitiva non sarà svincolata che alla scadenza della concessione stessa e dopo che l'Amministrazione avrà accertato che il concessionario del servizio abbia assolto a tutti i suoi obblighi.

## ART. 5 - COSTITUZIONE DI RECAPITO-ORARIO DI APERTURA

Il concessionario del servizio è tenuto ad istituire, a sue spese, nell'ambito del territorio comunale, un apposito recapito, con adeguato orario di apertura al pubblico.

All'esterno del recapito, oltre all'orario per il pubblico, dovrà essere esposta una targa recante la scritta "UFFICIO COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI".

## Art. 6 – BOLLETTARI E REGISTRI

Per la gestione contabile delle imposte affidate il concessionario dovrà istituire e compilare, secondo le modalità ivi previste, i documenti di cui all'art. 27 del Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.

Per ogni pagamento effettuato dai debitori, la Ditta dovrà rilasciare idonea quietanza di versamento, con indicazione dettagliata degli importi versati a titolo di sorte capitale, interessi, spese e compensi, nonché di ogni altro elemento che serva ad identificare, in modo univoco, il soggetto debitore e la ragione del credito.

Le quietanze saranno prelevate da bollettari a madre e figlia che, prima di essere posti in uso, dovranno essere presentati al Comune per la vidimazione e l'apposizione di bollo di riscontro su ciascuna bolletta. L'affidatario sarà tenuto altresì alla tenuta di registro di carico e scarico dei bollettari da vidimarsi dal Comune per ogni consegna dei medesimi.

I bollettari, i registri ed ogni altro stampato destinato al servizio, dovranno essere forniti a cura e spese del concessionario. L'affidatario sarà altresì tenuto a conservare e ad esibire gli stessi ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli e a consegnarli al medesimo al termine della gestione.

## ART. 7- CORRISPETTIVI E RENDICONTI

L'ammontare delle riscossioni derivanti dai servizi in concessione, sarà contabilizzato trimestralmente alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

I versamenti, tenuto conto di quanto disposto nel successivo paragrafo, dovranno essere effettuati, al netto dell'aggio spettante e dei diritti supplementari di urgenza, festivo e notturno direttamente trattenuti dal concessionario, direttamente alla Tesoreria Comunale entro 20 giorni dalle suddette scadenze.

In ogni caso la sommatoria dei versamenti trimestrali non potrà essere inferiore al minimo garantito annuale rapportato ai trimestri scaduti.

Contestualmente al versamento il concessionario dovrà emettere regolare fattura, con allegata rendicontazione degli incassi effettuati, evidenziando gli importi trattenuti per l'aggio e per i diritti supplementari ai sensi del comma 2.

La ditta è obbligata alla resa del conto giudiziale in qualità di agente contabile dell'Ente e dovrà presentare all'Ufficio Finanze, in applicazione dell'art. 93 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, il conto giudiziale utilizzando il MODELLO 21 approvato con D.P.R. 194/1996 e corredato della relativa documentazione giustificativa.

## Art. 8 - RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO

Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità e subentrando al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti i servizi affidati, in applicazione dei Decreti Legislativi nn. 507/1993 e 446/1997, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle disposizioni regolamentari e tariffarie vigenti in materia.

Il Concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 507/1993. Tale designazione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, deve essere comunicata al Ministero delle Finanze.

Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art.10 del D.M. n. 289/2000. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.

Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicate all'Amministrazione alla data di attribuzione del servizio e in caso di loro sostituzione.

Il Concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, comprese l'effettuazione di affissioni per le quali siano stati già corrisposti i diritti alla precedente gestione.

## Art.9 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e, di conseguenza, non può essere interrotto, sospeso o ritardato dal Concessionario, se non per cause di forza maggiore.

Per la gestione dei servizi oggetto della presente concessione che deve essere svolta in osservanza dei Decreti Legislativi nn. 507/1993 e 446/1997 e loro successive modifiche e integrazioni, del presente Capitolato d'onori e delle disposizioni di legge vigenti in materia, il concessionario si impegna espressamente, assumendone anche i relativi oneri e responsabilità, all'osservanza delle seguenti disposizioni generali e delle loro successive modificazioni ed integrazioni:

- Legge 27 luglio 2000, n. 212, contenente "*Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente*";
- D.M. 26 aprile 1994 contenente "*Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*";
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, inerente "Nuovo processo tributario";
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inerente "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- C.C.N.L. della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato e dei relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assistenziali;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza dei lavoratori;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della Strada" per la parte che attiene all'installazione, variazione, manutenzione e gestione dell'impiantistica pubblicitaria e della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- L. 13 agosto 2010, n. 136, inerente normativa antimafia, anche con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Il concessionario inoltre si impegna ad applicare ogni provvedimento comunale già adottato, o che sarà adottato, e loro successive modifiche e integrazioni in materia di:

- Regolamento per l'applicazione e la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

- Piano generale degli Impianti Pubblicitari;
- Regolamento per l'applicazione e la disciplina della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- deliberazioni tariffarie inerenti i tributi gestiti;
- ogni altro provvedimento adottato dal Comune avente effetto sui servizi affidati.

Lo stesso è inoltre tenuto all'applicazione delle procedure in materia di politiche ambientali, conformi al regolamento EMAS, approvate con atto di G.C. n. 108 del 2/05/2011 e come da documento pubblicato sul sito del Comune all'indirizzo [www.comune.avigliana.to.it](http://www.comune.avigliana.to.it).

#### ART. 10 – TASSA GIORNALIERA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il servizio è esclusivamente affidato in relazione alle occupazioni effettuate da occupanti occasionali (spuntisti) in occasione del mercato settimanale, sia ordinario che straordinario, e di fiere commerciali e/o artigianali di qualsiasi genere.

Il concessionario nei giorni di mercato e/o di fiere, dovrà provvedere, in stretta collaborazione con gli uffici comunali preposti, alla verifica in loco delle postazioni detenute dai citati occupanti curando quindi, dietro rilascio di apposita ricevuta, la riscossione immediata della tassa giornaliera di occupazione, del connesso tributo per il servizio rifiuti e di ogni altra eventuale entrata, anche patrimoniale, che possa derivare dall'occupazione.

Nel giorno di effettuazione della fiera l'affidatario è inoltre tenuto anche alla verifica in loco degli assegnatari segnalati da parte degli uffici preposti in quanto risultanti morosi in occasione delle verifiche contabili effettuate nei giorni immediatamente precedenti, provvedendo alla riscossione immediata delle somme, di qualsiasi genere, per le quali l'occupante non sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento.

#### Art. 11 – PUBBLICHE AFFISSIONI – IMPIANTI

Il Concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche in disponibilità del Comune ed esistenti alla data della consegna del servizio, il cui elenco verrà fornito dal Comune.

Il Concessionario si obbliga a monitorare lo stato degli impianti per tutta la durata della Concessione, assicurandone la sostituzione o gli opportuni interventi di manutenzione qualora ragioni di sicurezza o di decoro, anche segnalate dall'Amministrazione Comunale, lo richiedano.

Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affidati alla sua concessione.

Al termine della concessione, tutti gli impianti, sia quelli costituenti la dotazione iniziale, sia quelli installati durante il periodo di concessione, passeranno nelle proprietà e disponibilità comunali, senza che al Concessionario spetti alcun compenso e previa verifica da parte del Comune del buono stato di conservazione.

In ogni caso, è inibita l'affissione fuori dagli appositi spazi, su muri, pareti, recinzioni, ecc.

Il Concessionario è tenuto a vigilare sul territorio e a relazionare sull'esistenza di impianti irregolari e di abusi di ogni genere.

#### ART. 12 – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Il concessionario si impegna a svolgere il servizio delle pubbliche affissioni, ossia a compiere la materiale affissioni dei manifesti pubblicitari, utilizzando gli appositi spazi assumendo ogni responsabilità civile e penale.

Le richieste di affissione dei manifesti e di ogni altro mezzo pubblicitario dovranno essere inoltrate direttamente al concessionario che deve provvedervi in conformità alle disposizioni vigenti.

Ogni manifesto o mezzo pubblicitario potrà essere affisso solo a seguito dell'apposizione della dicitura "Comune di Avigliana - Servizio Pubbliche Affissioni" e della data di inizio e di scadenza dell'affissione stessa. Scaduto detto termine il concessionario dovrà eliminare ovvero coprire completamente con altri nuovi detti manifesti, in modo da non prolungare mai l'affissione oltre il tempo per il quale è concessa e sono stati riscossi i corrispettivi diritti.

Il servizio dovrà essere eseguito con la massima puntualità, correttezza, tempestività e secondo l'ordine di ricevimento.

Deve essere tenuta a disposizione degli utenti la mappa degli spazi disponibili contenente gli estremi del pagamento per i posti già assegnati.

Rientra negli obblighi del concessionario curare tutti gli adempimenti necessari per la regolare e ordinata gestione dei servizi affidati sotto l'aspetto amministrativo, finanziario e fiscale.

#### ART. 13- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il concessionario si impegna curare la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni consistente nello svolgimento di ogni attività istruttoria, nella predisposizione ed adozione di tutti gli atti amministrativi attinenti alla riscossione oltre a:

- richiedere, qualora necessario, presso i competenti Servizi comunali tutte le informazioni, documenti ed i provvedimenti necessari;
- ricevere dagli utenti le domande per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni ed, in generale, a ricevere ogni comunicazione, dichiarazione, istanza attinente alla gestione del servizio che deve essere svolto con le modalità di cui all'art. 12;
- quantificare l'imposta e i diritti sulle pubbliche affissioni che devono essere corrisposti dai soggetti passivi, applicando le vigenti tariffe stabilite dal Comune senza accordare riduzioni e agevolazioni non dovute;
- verificare che i soggetti passivi effettuino regolarmente i pagamenti nel rispetto dei termini stabiliti e con l'osservanza delle prescritte modalità;
- accertare i casi di evasione e/o elusione dell'imposta con conseguente emissione degli avvisi di accertamento per l'importo dovuto a titolo di imposta, sanzioni, interessi e quant'altro dovuto in base alle norme;
- effettuare la riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- effettuare la riscossione coattiva di eventuali insoluti mediante le procedure previste e consentite dalle norme;
- gestire ogni eventuale contenzioso avanti i competenti organi giurisdizionali costituendosi direttamente in giudizio, per mezzo del proprio rappresentante legale, così come previsto dalla Circolare Ministero delle Finanze n. 98/e del 23 aprile 1996;
- effettuare su richiesta del Comune, eventuali verifiche e controlli puntuali, su impianti pubblicitari e/o su pubblicità effettuata nel territorio comunale.

#### Art. 14 - PERSONALE

Il Concessionario è tenuto a dotarsi del personale necessario al buon funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali ed obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo di effettuazione del servizio.

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario è unicamente e direttamente responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni normative che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale impiegato ed, in particolare, delle disposizioni di legge in materia assistenziale, previdenziale, nonché di sicurezza e salute dei lavoratori.

Dopo l'avvio del servizio, il Concessionario comunicherà all'Amministrazione Comunale i

nominativi del personale addetto ai servizi oggetto del presente. Tutto il personale dovrà essere provvisto di tessera di riconoscimento.

#### Art. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare o, comunque, cedere il contratto, a pena di immediata risoluzione dello stesso, con conseguente incameramento della cauzione versata e risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

È ammesso il ricorso a prestazioni di terzi ovvero il subaffidamento solo limitatamente alle seguenti categorie di attività: a) attacchinaggio; b) manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici; c) stampa e spedizione.

Il ricorso a prestazioni di terzi di cui al precedente comma 2 deve avvenire nei limiti di legge e nelle forme e nei modi previsti dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006.

#### Art. 16 - OBBLIGHI ULTERIORI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico esclusivo del Concessionario tutti gli oneri relativi alle procedure esecutive per la riscossione coattiva delle entrate.

È, altresì, esclusivamente a carico del Concessionario l'intera gestione del contenzioso giudiziario, sia in sede tributaria che civile, insorgente con i cittadini contribuenti in dipendenza dei servizi affidati.

Il Concessionario si obbliga, anche dopo la scadenza del contratto, agli adempimenti conseguenti e/o connessi all'azione esecutiva, che restano a suo carico per il recupero delle partite insolute.

Al termine della concessione, l'Amministrazione Comunale è, comunque, esonerata dal riscuotere per conto della Ditta uscente, eventuali imposte, diritti o canoni maturati nel corso della gestione stessa

La banca dati relative al servizio prestato dovrà, al termine della concessione, essere consegnata gratuitamente all'Amministrazione Comunale (Ufficio Tributi) in formato foglio elettronico Excel.

Il Concessionario è inoltre tenuto a provvedere a proprio carico a tutte le affissioni istituzionali, all'interno del territorio comunale, richieste dal Comune.

Alla presa in carico del servizio sarà inoltre tenuto a effettuare tutte le commissioni dei servizi già prenotati al precedente gestore il quale ultimo dovrà trasferire all'affidatario subentrante le somme eventualmente già riscosse per i servizi da rendere.

#### Art. 17 - VIGILANZA E CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, all'effettuazione di sopralluoghi, ispezioni, verifiche e controlli in ordine al regolare svolgimento del servizio da parte del Concessionario.

Il Concessionario agevererà qualunque ispezione, controllo e verifica, da parte degli operatori del Comune, rendendosi disponibile a fornire tempestivamente dati ed informazioni richiesti e/o ritenuti utili ai fini della verifica in corso.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione degli obblighi del Concessionario, l'Amministrazione Comunale procederà alla formale contestazione degli addebiti, stabilendo un congruo termine, comunque non inferiore a sette giorni, per eventuali osservazioni e giustificazioni del Concessionario. In mancanza di valide giustificazioni, con atto motivato, potranno essere irrogate dall'Amministrazione Comunale le penalità di cui al successivo articolo.

Il Comune si riserva di effettuare indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza in merito al servizio.

#### Art. 18 - PENALITÀ

In caso di irregolarità o mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente Capitolato, nonché dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sempreché queste non comportino la più grave sanzione della decadenza dalla gestione, al Concessionario verrà inflitta, con provvedimento gestionale, una penale di € 200,00 per ogni singola violazione.

In caso di mancato o ritardato versamento, sugli importi non versati è applicata a carico del Concessionario un'indennità di mora pari al tasso di interesse legale vigente maggiorato di due punti percentuali ed un'ulteriore maggiorazione del dieci per cento, qualora il ritardo superi i sessanta giorni.

L'ammontare delle penalità dovrà essere versato entro sessanta giorni dalla contestazione, comunicata per iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec. L'applicazione delle penalità previste dal presente articolo non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di attivare eventuali altre forme di tutela per il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dall'accertato inadempimento.

#### Art. 19 - CONTROVERSIE

In caso di divergenza sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, si esperirà un tentativo di bonaria composizione fra l'Amministrazione Comunale e il Concessionario. Qualora il suddetto tentativo dovesse fallire, per la risoluzione di qualsiasi controversia fra le parti sarà competente l'Autorità Giurisdizionale.

#### Art. 20 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE - SOSTITUZIONE DEL COMUNE

Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del Decreto Ministeriale 11 settembre 2000, n. 289, e successive modifiche e integrazioni.

L'Amministrazione Comunale potrà, inoltre, disporre la decadenza dalla concessione nei seguenti casi:

- a) mancato versamento da parte del Concessionario delle somme dovute alle scadenze previste;
- b) continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nello svolgimento del servizio;
- c) interruzione, sospensione o abbandono del servizio protratta per oltre 48 ore, per qualsiasi causa, escluse quelle di forza maggiore;
- d) fallimento del Concessionario;
- e) subconcessione del servizio o cessione del contratto da parte del Concessionario;
- f) inadempienza degli obblighi assicurativi per il personale dipendente;
- g) mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione previsti;
- h) mancata prestazione o adeguamento della cauzione.

Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

L'Amministrazione Comunale procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario.

La decadenza dalla concessione porterà con sé l'incameramento della cauzione, senza alcuna formalità di procedura e senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei danni.

Il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della decadenza dalla concessione.

In caso di interruzione di tutto o parte del servizio, qualunque ne sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, sia direttamente che indirettamente, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione del Concessionario, ferme restando a carico del Concessionario stesso tutte le responsabilità derivanti dall'interruzione del servizio.

#### Art. 21 - GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI

Il Concessionario del servizio si obbliga al trattamento dei dati nell'osservanza della disciplina contenuta nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche e integrazioni, e designa il responsabile del trattamento dei dati personali.

#### Art. 22 - NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.



COPIE:

0270/TUBIN

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
f.to Angelo PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Livio SIGOT

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal **10 DIC. 2013**

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li

**10 DIC. 2013**



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio SIGOT

---

---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è stata

viene

pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **10 DIC. 2013**

è stata

ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_

è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;

è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 – T.U.E.L. 267/2000 –  
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, li

**10 DIC. 2013**



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio SIGOT